

Giovanni Amici, Agnelli, Mosti-Trotti e Rampoldi:

« *Aggiungere la nota:* I professori di disegno delle scuole normali femminili hanno l'obbligo di orario delle scuole di 2° grado ».

L'onorevole Gasparotto ha facoltà di svolgerlo.

GASPAROTTO. Non so proprio per quale ragione ai professori di disegno delle scuole normali femminili si debba fare una posizione di inferiorità in confronto di quelli delle scuole normali maschili; desidererei perciò qualche schiarimento in proposito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per la pubblica istruzione.

DANEO, *ministro dell'istruzione pubblica*. In realtà l'insegnamento del disegno nelle scuole normali equivale o, meglio, si accosta a quello delle scuole tecniche, e non già a quello degli istituti tecnici. Ma poi questo emendamento porterebbe un aggravio di 43,800 lire all'anno, e quindi anche per questa pur troppo gravissima ragione prego l'onorevole Gasparotto di non insistervi.

GASPAROTTO. Comprendo la portata di questo argomento, e non insisto; ma è una vera ingiustizia che si commette.

PRESIDENTE. Vengono ora due emendamenti dell'onorevole Colonna di Cesarò, il primo dei quali è firmato anche dall'onorevole Leone:

« Alla *Tabella A*, nota 6ª, aggiungere:

« Gl'incaricati di agraria delle Scuole normali, confermati dal Regio Decreto 28 agosto 1906, n. 512, saranno assunti in ruolo ».

« Alla *tabella A*, nota 6ª, aggiungere:

« Transitoriamente gl'incaricati di agraria delle Scuole normali, confermati dall'articolo 74 del Regio Decreto 28 agosto 1906, n. 512, saranno nominati straordinari per l'insegnamento delle scienze naturali in istituti di primo grado, qualora non siano già entrati a far parte del personale insegnante o assistente di ruolo delle scuole medie.

« Verranno anche nominati straordinari di scienze naturali in scuole di 2° grado i suddetti incaricati di agraria, i quali abbiano anche insegnato in queste scuole scienze naturali *prima e dopo* la promulgazione della legge 8 aprile 1906, n. 142, e siano forniti di laurea corrispondente.

« Di conseguenza l'incarico dell'insegnamento agrario verrà unito a quello delle scienze naturali con norme da stabilirsi nel regolamento.

Non essendo presente l'onorevole Colonna di Cesarò, s'intende che li abbia ritirati.

Tutti gli emendamenti a questo articolo 1 sono stati così ritirati, eccetto quello dell'onorevole Scalori, sul quale l'onorevole ministro si è riservato di deliberare.

Metto dunque a partito l'articolo 1 con questa riserva e con la soppressione della parola « agraria » alla nota sesta della tabella *A*.

(È approvato).

#### Art. 2.

« Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2 e l'articolo 4 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sono abrogati. Ad essi sono sostituite le seguenti disposizioni:

« Il concorso è bandito per un numero determinato di posti e si svolge secondo le norme indicate nel regolamento.

« La Commissione giudicatrice designa in ordine di merito i vincitori per il numero dei posti messi a concorso. Oltre a questa graduatoria essa ne forma una seconda, designando fra i concorrenti coloro che essa reputa idonei all'ufficio di ruolo in numero non superiore alla metà del numero dei vincitori.

« Le nomine ai posti disponibili sono fatte seguendo l'ordine della graduatoria dei vincitori.

« Il rifiuto della nomina o della sede offerta importa la perdita di qualsiasi diritto derivante dal concorso.

« Se per rifiuto di taluno dei vincitori non sia possibile provvedere colla graduatoria dei vincitori a tutti i posti messi a concorso, si passa alla graduatoria degli idonei, i quali saranno assunti ai posti ancora vacanti, seguendo l'ordine con cui sono stati designati.

« Gli effetti del concorso cessano quando sia stato provveduto al numero dei posti indicato nel bando del concorso stesso.

« Quando gli atti di un concorso siano resi esecutivi entro il mese di settembre, le nomine dei vincitori si faranno non oltre l'ottobre successivo; in caso contrario, le nomine stesse saranno rinviate all'anno scolastico seguente.

« Per le supplenze sarà titolo di preferenza, secondo norme da stabilirsi per regolamento, l'essere riuscito vincitore od idoneo ».

Alla fine dell'ultimo comma di questo